



IL DURC

LE NOVITA' IN VIGORE DAL 2008

Mod. 7.01 Rev.0 del 31/08/06

68_INFONEWS_FIS_DURC_ST_07
Data infonews: 17.12.07

Via Nuova Poggioreale, 11- Centro
Polifunzionale INAIL Torre 7 piano 9° -
80143 Napoli
Tel 081 7871810 Fax 081 32231125
www.adim.info - segreteria@adim.info

Rosanna Gorga 393.33.50.690

Contenuti:

PREMESSA	1
1. QUALI SONO I SOGGETTI OBBLIGATI ALLA RICHIESTA DEL DURC? E PER QUALI FINI?	1
2. CHI RILASCIAM IL DURC E SOPRATTUTTO QUANDO LO RILASCIAM?	3

PREMESSA

E' stato firmato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale in data 25 ottobre 2007 ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007 il Decreto Ministeriale, postulato dall'art. 1, comma 1176, della legge n. 296/2006, con il quale vengono definite le modalità di rilascio ed i contenuti analitici del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in tutti i settori di attività.

Esso entrerà in vigore dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: ossia il 30 dicembre 2007.

Le novità introdotte sono di non poco rilievo e riguardano l'ambito di applicazione della normativa in tema di DURC, i soggetti che possono richiederlo, i soggetti deputati alla sua emissione, i modi ed i tempi del rilascio.

Una prima ma doverosa considerazione di merito appare necessaria: l'ampliamento dell'ambito di applicazione del DURC porterà, necessariamente, ad un aumento di notevole dimensioni delle richieste, atteso che lo stesso sarà richiesto in molte ipotesi di inizio dell'attività o di stato di avanzamento dei lavori per il pagamento da parte del committente¹.

Di qui la rilevanza via via crescente del documento in esame.

Si rammenta che il DURC è rilasciato dagli Istituti previdenziali entro 30 giorni, termine massimo previsto per il silenzio assenso, mentre le Casse edili e gli Enti bilaterali lo forniscono nei termini previsti dalla convenzione; il termine è sospeso in tutte le ipotesi nelle quali è concesso un termine per la regolarizzazione (massimo 15 giorni, come previsto dall'art. 7, comma 3). Il DURC ha validità per un mese: essi diventano tre nel settore degli appalti privati.

1. QUALI SONO I SOGGETTI OBBLIGATI ALLA RICHIESTA DEL DURC? E PER QUALI FINI?

L'art. 1 afferma che "la regolarità contributiva è richiesta a tutti i datori di lavoro (la norma non prevede eccezioni, né limita il campo ai soli imprenditori) che fruiscono dei benefici normativi e

¹ Come richiede, ai fini dell'esonero dalla responsabilità solidale del committente, l'art. 4 del decreto interministeriale "concertato" dal Ministro dell'Economia e da quello del Lavoro, attuativo del comma 34 dell'art. 35 della legge n. 248/2006.



IL DURC

LE NOVITA' IN VIGORE DAL 2008

Mod. 7.01 Rev.0 del 31/08/06

68_INFONEWS_FIS_DURC_ST_07
Data infonews: 17.12.07

Via Nuova Poggioreale, 11- Centro
Polifunzionale INAIL Torre 7 piano 9° -
80143 Napoli
Tel 081 7871810 Fax 081 32231125
www.adim.info - segreteria@adim.info

Rosanna Gorga 393.33.50.690

contributivi previsti dal nostro ordinamento in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché ai fini dei benefici e delle sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria”.

Esso, senza che vi sia alcuna novità sul punto, deve contenere:

- a) elementi identificativi del datore di lavoro;
- b) iscrizione agli Istituti previdenziali e, ove previsto, alla Cassa edile;
- c) la dichiarazione di regolarità o non regolarità contributiva con l'indicazione della motivazione e della scoperta;
- d) la data di effettuazione della verifica;
- e) la data di rilascio del documento;
- f) il nominativo del responsabile del procedimento.

Il DURC è richiesto per tutti i datori di lavoro ed i lavoratori autonomi in una serie di situazioni che possono così sintetizzarsi:

- a) appalti di opere pubbliche;
- b) appalti di servizi pubblici;
- c) appalti di forniture pubbliche;
- d) lavori privati in edilizia per i quali c'è l'obbligo della denuncia di inizio di attività o soggetti al rilascio di una concessione;
- e) riduzioni ed agevolazioni contributive;**
- f) agevolazioni normative in materia di lavoro e legislazione sociale;
- g) rilascio di attestazione da parte delle Società organismi di attestazione;
- h) esonero dalla responsabilità solidale per il committente ex art. 34 della legge n. 248/2006, secondo la previsione del decreto interministeriale di prossima pubblicazione.

Il primo grande problema interpretativo è dato da **quali sono le agevolazioni contributive che non possono essere riconosciute in assenza di DURC.**

In attesa dei chiarimenti ministeriali da più parti si è affermato che le agevolazioni anzidette riguardano le assunzioni

- dei lavoratori in mobilità sia a tempo determinato che indeterminato,
- dei disoccupati da oltre 24 mesi o in CIGS da uguale periodo,
- dei lavoratori in CIGS da almeno 3 mesi in aziende in CIGS da almeno 6 mesi,
- dei lavoratori assunti con contratto di inserimento.

C'è, poi, il problema dell'apprendistato e ci si è domandati, in assenza di chiarimenti ministeriali, se si tratta di agevolazione contributiva o di un regime contributivo speciale. Secondo i più si può propendere per la tesi dell'agevolazione contributiva.

L'art. 3 individua poi in concreto i soggetti che possono richiedere il DURC e le modalità di rilascio.

Oltre che dal datore di lavoro interessato (il quale deve autocertificare l'inesistenza di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali a suo carico per le violazioni previste nella Tabella A, allegata al decreto, come previsto dall'art. 9, comma 3), il DURC può essere richiesto negli appalti - relativamente agli appaltatori ed ai subappaltatori - dalle Amministrazioni pubbliche o dai soggetti privati a rilevanza pubblica appaltanti e dalle Società di attestazione e qualificazione.



IL DURC

LE NOVITA' IN VIGORE DAL 2008

Mod. 7.01 Rev.0 del 31/08/06

68_INFONEWS_FIS_DURC_ST_07
Data infonews: 17.12.07

Via Nuova Poggioreale, 11- Centro
Polifunzionale INAIL Torre 7 piano 9° -
80143 Napoli
Tel 081 7871810 Fax 081 32231125
www.adim.info - segreteria@adim.info

Rosanna Gorga 393.33.50.690

2. CHI RILASCIAM IL DURC E SOPRATTUTTO QUANDO LO RILASCIAM?

L'art. 2 stabilisce che il DURC è rilasciato dall'INPS, dall'INAIL e previa convenzione con gli stessi, anche da altri Enti previdenziali di assicurazione obbligatoria come, ad esempio, l'ENPALS. In edilizia, il DURC può essere emesso dalle Casse edili costituite da una o più associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, firmatarie di CCNL, ognuna, di per se stessa, comparativamente più rappresentativa sul piano nazionale.

In via sperimentale, per un periodo di 24 mesi, sulla base di apposita convenzione, approvata dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, gli Enti bilaterali, nati dalle organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL, ognuna, di per sé stessa, comparativamente più rappresentativa sul piano nazionale, potranno rilasciare il DURC per i datori di lavoro aderenti.

Se l'Istituto previdenziale che rilascia il DURC però è lo stesso soggetto che riconosce il beneficio contributivo o agisce come stazione appaltante, la verifica avviene senza rilascio del documento, fermo restando (art. 7, comma 3) che in mancanza dei requisiti o, in caso di annullamento di un precedente provvedimento, l'interessato è invitato a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni.

L'art. 5 evidenzia le ipotesi di regolarità contributiva e quindi di rilascio del DURC da parte dei citati soggetti.

Le previste ipotesi di regolarità contributiva riguardano:

- la tempestiva esecuzione adempimenti periodici;
- la corrispondenza tra versamenti effettuati e quelli dovuti accertati dagli Istituti;
- la richiesta di rateizzazione con parere favorevole;
- la sospensione dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative;
- l'istanza di compensazione per la quale il credito sia stato documentato.

Per la Cassa edile invece la regolarità sussiste:

- in caso di versamenti regolari;
- in caso di dichiarazione, per ciascun operaio, di un numero di ore lavorate e non lavorate non inferiore a quello contrattuale, con la specifica delle causali di assenza;
- la richiesta di rateizzazione alla Cassa edile con parere favorevole.

L'art. 8 individua le cause non ostative al rilascio del DURC.

Esso è emesso anche in caso di crediti iscritti a ruolo per i quali sia pendente ricorso giudiziario od amministrativo.

Sul punto si rammenta che se il credito non è iscritto a ruolo, il DURC può essere rilasciato:

- fino al momento della decisione del ricorso se si è in presenza di contenzioso amministrativo e,
- in caso di giudizio, sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, fatta salva l'ipotesi di provvedimento esecutivo emesso dal giudice.

Si precisa che per la partecipazione a gare di appalto il DURC può essere rilasciato anche in presenza di uno scostamento tra somme dovute e versate inferiore o pari al 5%.

L'art. 9 individua una serie di violazioni penali od amministrative che sono causa ostativa di rilascio del DURC per periodi predeterminati, accertati con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi, fatta salva, in alcuni casi, l'ipotesi della estinzione del procedimento penale a seguito di



IL DURC

LE NOVITA' IN VIGORE DAL 2008

Mod. 7.01 Rev.0 del 31/08/06

68_INFONEWS_FIS_DURC_ST_07
Data infonews: 17.12.07

Via Nuova Poggioreale, 11- Centro
Polifunzionale INAIL Torre 7 piano 9° -
80143 Napoli

Tel 081 7871810 Fax 081 32231125
www.adim.info - segreteria@adim.info

Rosanna Gorga 393.33.50.690

adempimento della prescrizione obbligatoria (ex art. 20 del D.L.vo 758/94, o dell'art. 15 del D.L.vo 124/04 o per oblazione ex artt. 162 e 162bis del c.p.).